Parlamento europeo
2014-2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2017/0245(COD)

12.4.2018

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Tanja Fajon

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

MOTIVAZIONE..... 35

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
(COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0571),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0326/2017),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i contributi inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Senato ceco, dal Parlamento greco, dal Parlamento spagnolo e dal Parlamento portoghese sul progetto di atto legislativo,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0000/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione. In uno spazio senza controllo alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna di tale spazio, di alcune sue parti o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. Il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe essere deciso solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate.	(1) In uno spazio di libera circolazione delle persone, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe costituire un'eccezione. ***Non si dovrebbero effettuare controlli di frontiera o imporre formalità a causa del solo attraversamento di una frontiera interna. Poiché*** il ripristino ***temporaneo*** del controllo alle frontiere interne ***incide sulla libera circolazione delle persone, un siffatto provvedimento*** dovrebbe essere deciso solo come misura di extrema ratio, per una durata limitata e nella misura in cui

i controlli siano necessari e proporzionati alle minacce gravi per l'ordine pubblico o la sicurezza interna che sono state individuate.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Prima di ricorrere al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, è opportuno dare la priorità ad azioni e misure alternative per rispondere alla minaccia identificata. In particolare, lo Stato membro interessato, ove necessario e giustificato, dovrebbe considerare la possibilità di usare in modo più efficace o di intensificare i controlli di polizia nel territorio, comprese le zone di frontiera, di effettuare controlli di polizia sulle principali vie di trasporto, comprese quelle che si trovano nelle zone di frontiera, e di adeguare i controlli di polizia nelle zone di frontiera sulla base di una valutazione dei rischi, garantendo nel

contempo che tali controlli di polizia non abbiano come obiettivo il controllo di frontiera, nonché di avvalersi delle tecnologie disponibili e di una maggiore cooperazione di polizia transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'esperienza ha mostrato tuttavia che ***alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, come le minacce terroristiche transfrontaliere o casi specifici*** di ***movimenti secondari di migranti irregolari all'interno dell'Unione, che hanno giustificato il ripristino dei controlli alle frontiere interne,*** possono perdurare molto oltre i ***lassi*** di ***tempo menzionati***. È quindi necessario ***e giustificato*** adattare ***alle esigenze attuali*** i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza. ***A tal fine, la scadenza generale applicabile ai sensi dell'articolo 25 del codice frontiere Schengen dovrebbe essere estesa a un anno.***	(4) L'esperienza ha mostrato tuttavia che ***è raro che si renda necessario un ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi*** di ***durata superiore a due mesi. In circostanze eccezionali, alcune minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna*** possono perdurare molto oltre i ***periodi massimi attualmente autorizzati*** di ***sei mesi***. È quindi necessario adattare i periodi di tempo applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera, garantendo al tempo stesso che non si abusi di tale misura e che essa rimanga un'eccezione cui ricorrere solo in ultima istanza.

Or. en

Motivazione

La nozione di "minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna" non è definita nel diritto dell'UE; pertanto, menzionare specificamente tali minacce in relazione ai movimenti secondari non è utile per diversi motivi. Ciò potrebbe creare l'impressione che due minacce siano parimenti giustificate o gravi, laddove nulla dimostra che sia così, mentre, d'altra parte, altri Stati membri potrebbero avvalersi di questa norma per giustificare talune

pratiche contrarie allo spirito del codice frontiere Schengen.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Onde garantire che i controlli alle frontiere interne restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa ***al previsto ripristino*** di tali controlli ***o alla loro proroga***. La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. ***Nel caso in cui il controllo alle frontiere interne duri per più di sei mesi,*** la valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi.	(5) Onde garantire che i controlli alle frontiere interne restino un'eccezione, gli Stati membri dovrebbero presentare una valutazione dei rischi relativa ***alla prevista proroga*** di tali controlli ***per periodi di durata superiore a due mesi***. La valutazione dei rischi dovrebbe, in particolare, stimare la prevista durata della minaccia individuata e indicare quali sezioni delle frontiere interne sono interessate. Dovrebbe inoltre dimostrare che la proroga dei controlli di frontiera è una misura di extrema ratio e spiegare in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. La valutazione dei rischi dovrebbe anche dimostrare a posteriori l'efficacia del ripristino dei controlli nel far fronte alla minaccia individuata, e dovrebbe spiegare dettagliatamente come ogni Stato membro vicino e interessato da tale proroga sia stato consultato e coinvolto nello stabilire quali fossero i provvedimenti operativi meno gravosi.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) La facoltà della Commissione di emettere un parere ai sensi dell'articolo	***soppresso***

27, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificata in modo da tenere conto dei nuovi obblighi degli Stati membri relativi alla valutazione dei rischi, ivi compresa la cooperazione con gli Stati membri interessati. Quando il controllo di frontiera alle frontiere interne è effettuato per più di sei mesi, la Commissione dovrebbe essere tenuta a emettere un parere. Dovrebbe essere modificata anche la procedura di consultazione di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen affinché rispecchi il ruolo delle agenzie (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol) e si concentri sull'attuazione pratica dei vari aspetti della cooperazione fra gli Stati membri, compreso il coordinamento, se del caso, di misure diverse sui due lati della frontiera.

Or. en

Motivazione

Il relatore non propone di modificare la disposizione in questione nel regolamento, pertanto questo considerando dovrebbe essere soppresso, in quanto non più necessario.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di ***un anno***. Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di	(8) Affinché la revisione delle norme le renda più adeguate ai problemi derivanti dalle minacce gravi e persistenti che incombono sull'ordine pubblico o la sicurezza interna, dovrebbe essere prevista una specifica possibilità di prorogare i controlli alle frontiere interne per più di ***sei mesi***. Una tale proroga dovrebbe andare di pari passo con l'adozione, nel territorio interessato, di misure nazionali di

corrispondente eccezionalità per far fronte alla minaccia, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là ***dei due anni***.	corrispondente eccezionalità per far fronte alla minaccia, come lo stato di emergenza. In ogni caso, una tale possibilità non dovrebbe condurre a un'ulteriore proroga dei controlli temporanei alle frontiere interne che vada al di là ***di un anno***.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) Una deroga al principio fondamentale della libera circolazione delle persone dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo e il concetto di ordine pubblico presuppone l'esistenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di interessi fondamentali della società.

Or. en

Motivazione

Conformemente al considerando 27 del codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399), in caso di ripristino dei controlli alle frontiere interne dovuto a una minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, è importante che la misura corrisponda a una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Il riferimento all'articolo 29 contenuto all'articolo 25, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen dovrebbe essere modificato per chiarire la relazione	***soppresso***

fra i periodi di tempo applicabili ai sensi di tali due articoli del regolamento.

Or. en

Motivazione

Il relatore propone di modificare l'articolo 29, il che rende questo considerando superfluo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di ***un anno*** dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica.	(10) La possibilità di svolgimento di un controllo temporaneo alle frontiere interne in risposta a una specifica minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna che duri per più di ***sei mesi*** dovrebbe essere soggetta a una procedura specifica.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga ***e, se del caso, sulla cooperazione con gli Stati membri vicini***.	(11) A tal fine la Commissione dovrebbe emettere un parere sulla necessità e proporzionalità di una tale proroga.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e se del caso stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di ***un anno, e dovrebbe quindi essere della stessa natura di quella già prevista all'articolo 29***.	(13) Il Consiglio, tenuto conto del parere della Commissione, può raccomandare una tale ulteriore proroga straordinaria e se del caso stabilire le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati, al fine di garantire che si tratti di una misura eccezionale vigente solo finché è necessaria e giustificata, e coerente con altre misure adottate a livello nazionale nel territorio interessato per far fronte alla stessa minaccia specifica all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La raccomandazione del Consiglio dovrebbe essere un requisito indispensabile per ogni ulteriore proroga al di là del periodo di ***sei mesi***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 bis) Le misure adottate nell'ambito della procedura specifica in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne non dovrebbero essere prorogate o associate a misure adottate nell'ambito di un'altra procedura per il ripristino o la proroga dei controlli alle frontiere interne di cui al regolamento (UE) 2016/399. Dovrebbe essere possibile avviare una nuova applicazione delle

norme e, di conseguenza, un nuovo calcolo della durata del periodo di controllo alle frontiere soltanto a seguito di una nuova minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(13 ter) A norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione, in veste di custode dei trattati che vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione e delle misure adottate dalle istituzioni a norma dello stesso, dovrebbe adottare misure opportune, tra cui adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati.

Or. en

Motivazione

In qualità di custode dei trattati, la Commissione ha l'obbligo di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione. È importante ricordare che, qualora uno Stato membro non rispetti le norme, la Commissione è giuridicamente tenuta a valutare l'avvio di azioni legali contro tale Stato membro, compreso l'avvio di procedure di infrazione nei confronti dello Stato membro in questione.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato ***della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni***. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.	1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro nello spazio senza controllo alle frontiere interne, detto Stato membro può in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.

Or. en

Motivazione

Rispetto ad ora, la struttura degli articoli dovrebbe seguire una certa logica che preveda parti complete e separate con componenti logiche. Il contenuto effettivo dell'articolo 25 dovrebbe essere maggiormente in linea con il titolo "Quadro generale" e stabilire i principi orizzontali essenziali che disciplinano il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne per eventi prevedibili. Esso non dovrebbe fissare parte della procedura da seguire.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il controllo di frontiera alle frontiere interne è ripristinato solo come misura di extrema ratio e in conformità degli articoli 27, 27 bis, 28 e 29. Ogniqualvolta si contempli la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27, 27 bis, 28 o 29, sono	***soppresso***

presi in considerazione i criteri di cui agli articoli 26 e 30, rispettivamente.

Or. en

Motivazione

Le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera per eventi prevedibili sono spostate all'articolo 27.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, detto Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 26 e secondo la procedura di cui all'articolo 27, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 del presente articolo e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili corrispondenti alla durata prevedibile della minaccia grave e non superiori a sei mesi.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera per eventi prevedibili sono spostate all'articolo 27.

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, incluse eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a un anno.	***soppresso***
Nei casi eccezionali di cui all'articolo 27 bis, la durata totale può essere ulteriormente prolungata per un massimo di due anni, in conformità di tale articolo.	
Qualora vi siano circostanze eccezionali, come quelle di cui all'articolo 29, tale durata totale può essere prolungata per un massimo di due anni, in conformità del paragrafo 1 di tale articolo.	

Or. en

Motivazione

Le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera per eventi prevedibili sono spostate agli articoli 27 e 27 bis.

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 26

Testo in vigore	*Emendamento*
	(1 bis) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
Qualora uno Stato membro decida, come extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a	***Prima di decidere***, come ***misura di*** extrema ratio, di ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera a

una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o ***decida*** di prorogare tale ripristino ***ai sensi dell'articolo 25 o dell'articolo 28, paragrafo 1***, ***esso valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna e valuta la proporzionalità della misura rispetto a tale minaccia. Nell'effettuare tale valutazione, lo*** Stato membro ***tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni***:

a) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

b) l'impatto probabile di ***una tale misura*** sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

una o più delle sue frontiere interne o su parti delle stesse o di prorogare tale ripristino ***temporaneo***, ***uno*** Stato membro:

a) valuta se il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possa essere considerato adeguato a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

b) valuta se misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;

c) valuta la proporzionalità del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne rispetto a tale minaccia, tenendo conto in particolare delle seguenti considerazioni:

(i) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche, comprese quelle connesse alla criminalità organizzata;

(ii) l'impatto probabile ***del ripristino temporaneo del controllo*** di ***frontiera alle frontiere interne*** sulla libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza controllo alle frontiere interne.

Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera a) del primo comma, che il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non sia idoneo a rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la

	sicurezza interna, lo Stato membro non ripristina il controllo alle frontiere interne.
	Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera b) del primo comma, che misure diverse dal ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne possano rispondere in modo sufficiente alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, lo Stato membro non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne e adotta le altre misure di cui trattasi.
	Qualora uno Stato membro valuti, ai sensi della lettera c) del primo comma, che il ripristino proposto del controllo alle frontiere interne non sia proporzionato alla minaccia, lo Stato membro non ripristina o non proroga il controllo alle frontiere interne.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Motivazione

L'articolo 26, che stabilisce criteri per la valutazione del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, dovrebbe essere adeguatamente ampliato al fine di garantire che il ripristino del controllo di frontiera sia effettivamente una misura di ultima istanza, anche rispetto ai requisiti di necessità e di proporzionalità.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -i (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – titolo

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-i) Il titolo è sostituito dal seguente:
Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ***a norma dell'articolo 25***	Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ***in caso di avvenimenti prevedibili che***

costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Motivazione

Il titolo dell'articolo 27 dovrebbe essere coerente con il contenuto dell'articolo. Non bisogna fare confusione con le misure adottate a norma dell'articolo 28 (misure che richiedono un'azione immediata) e con quelle adottate a norma dell'articolo 29 (circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne).

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo -1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-i bis) È inserito il nuovo paragrafo -1 seguente:
	"-1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, qualora lo Stato membro interessato preveda di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, tale Stato membro può, come misura di extrema ratio e in conformità dei criteri di cui all'articolo 26, ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni, ma, in ogni caso, per un periodo non superiore a due mesi."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Motivazione

Questo paragrafo (ex articolo 25, paragrafo 1) prevede per la procedura dei controlli alle frontiere un periodo iniziale di una durata non superiore a due mesi.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	(-i ter) Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
1. ***Quando uno Stato membro intende ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 25, lo*** notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:	"1. ***Ai fini del paragrafo -1, lo Stato membro interessato presenta una*** notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro quattro settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di quattro settimane prima del ripristino previsto. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni:"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto i
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera aa

Testo della Commissione	*Emendamento*
(i) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera aa):	***soppresso***
(aa) una valutazione dei rischi, che stimi la prevista durata della minaccia individuata e quali sezioni delle frontiere interne sono interessate, che dimostri che la proroga del controllo alle frontiere interne è una misura di extrema ratio e spieghi in che modo il controllo di frontiera aiuti ad affrontare la minaccia individuata. Se il controllo di frontiera è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la valutazione dei rischi spiegherà anche come l'avvenuto ripristino abbia contribuito a rispondere alla minaccia individuata.	
La valutazione dei rischi conterrà anche una relazione dettagliata del coordinamento svoltosi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri con cui condivide le frontiere interne dove è stato effettuato il controllo di frontiera.	
La Commissione condividerà la valutazione dei rischi con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera ed Europol, se del caso.	

Or. en

Motivazione

Questa parte della proposta della Commissione è spostata al paragrafo 1 bis.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto -i bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(i bis) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera a ter):
	"(a ter) eventuali misure diverse dal ripristino proposto dei controlli di frontiera alle frontiere interne, che lo Stato membro interessato ha adottato o ha valutato di adottare al fine di rispondere alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto ii
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ***interessate***.	e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri e che sono state concordate prima del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ***corrispondenti***.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(iii bis) È aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
	"1 bis. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato perdura per oltre due mesi, tale Stato membro può prorogare il controllo di frontiera alle sue frontiere interne, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 26, per gli stessi motivi indicati al paragrafo -1 del presente articolo e, tenendo conto di eventuali nuovi elementi, per un periodo corrispondente alla durata prevedibile della minaccia grave e, in ogni caso, non superiore a quattro mesi. Lo Stato membro interessato presenta una notifica agli altri Stati membri e alla Commissione entro il termine indicato al paragrafo 1. A tal fine, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato fornisce una valutazione dei rischi, nella quale:
	(i) stima la durata prevista della minaccia individuata e valuta quali parti delle frontiere interne siano interessate;
	(ii) illustra le azioni o misure alternative precedentemente introdotte per rispondere alla minaccia individuata;
	(iii) spiega il motivo per cui tali misure alternative non hanno risposto in modo sufficiente alla minaccia;
	(iv) dimostra che la proroga del controllo di frontiera è una misura di ultima istanza, e
	(v) indica come il controllo di frontiera dovrebbe contribuire a rispondere meglio alla minaccia individuata.
	La valutazione dei rischi di cui al primo comma contiene inoltre una relazione dettagliata della cooperazione svoltasi fra lo Stato membro interessato e lo Stato membro o gli Stati membri sui quali il

	ripristino del controllo di frontiera ha un impatto diretto, compresi gli Stati membri con i quali lo Stato membro interessato condivide le frontiere interne dove è effettuato il controllo di frontiera.
	La Commissione condivide la valutazione dei rischi con l'Agenzia o con Europol e può chiedere, se del caso, le loro opinioni al riguardo."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(iii ter) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. L'informazione di cui ***al paragrafo*** 1 è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi ***del detto paragrafo***.	2. L'informazione di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 1 bis*** è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla sua notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, ai sensi ***dei suddetti paragrafi***.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iii quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	(iii quater) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri ***che presentano una notifica ai sensi del paragrafo 1*** possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, ***decidere di*** classificare parti delle informazioni. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.	"3. Gli Stati membri possono, se necessario e in conformità della legge nazionale, classificare parti delle informazioni ***di cui ai paragrafi 1 e 1 bis***. Tale classificazione non preclude la trasmissione delle informazioni dalla Commissione al Parlamento europeo. La trasmissione e il trattamento delle informazioni e dei documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del presente articolo sono conformi alle norme concernenti la trasmissione e il trattamento delle informazioni classificate applicabili tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1519392180316&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi ***del paragrafo*** 1 ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.	A seguito della notifica di uno Stato membro ai sensi ***dei paragrafi*** 1 ***e 1 bis*** ed in vista della consultazione di cui al paragrafo 5, la Commissione o qualsiasi altro Stato membro può emettere un parere, fatto salvo l'articolo 72 TFUE.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora la Commissione ***nutra*** preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o ***qualora ritenga*** opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.	***Se, sulla base delle informazioni contenute nella notifica o di eventuali informazioni supplementari ricevute,*** la Commissione ***nutre*** preoccupazione sulla necessità o la proporzionalità del previsto ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o ***se ritiene*** opportuna una consultazione su certi aspetti della notifica, emette un parere a tal fine.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto iv
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se il controllo di frontiera alle frontiere interne è già stato reintrodotto per più di sei mesi, la Commissione emette un parere.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

In ragione della procedura abbreviata per i controlli alle frontiere di cui all'articolo 27, la proroga oltre i sei mesi necessita di una procedura formale in seno al Consiglio, come proposto all'articolo 27 bis.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto v
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le informazioni di cui al paragrafo 1 ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione. ***Se necessario,*** le consultazioni includono ***riunioni congiunte, tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e le agenzie competenti. Sono esaminati la proporzionalità delle misure previste, la minaccia individuata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, così come il modo di garantire l'attuazione della reciproca cooperazione fra gli Stati membri. Lo Stato membro che prevede di ripristinare o prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne tiene in massima considerazione i risultati di tali consultazioni quando procede a tali controlli."***	Le informazioni di cui al paragrafo 1 ***e 1 bis*** ed eventuali pareri della Commissione o di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 4 sono oggetto di consultazioni condotte dalla Commissione. Le consultazioni includono***:***
	(i) riunioni congiunte tra lo Stato membro che prevede di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, gli altri Stati membri, specialmente quelli direttamente colpiti da tali misure, e la Commissione, al fine di organizzare, se del caso, una cooperazione reciproca tra gli Stati membri ed esaminare la proporzionalità delle misure rispetto agli avvenimenti all'origine del ripristino del controllo di frontiera e alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna;
	(ii) se del caso, visite in loco senza preavviso da parte della Commissione alle frontiere interne corrispondenti, ove

opportuno con il sostegno di esperti degli Stati membri e dell'Agenzia o di Europol o di eventuali altri organi, uffici o agenzie competenti dell'Unione, al fine di valutare l'efficacia dei controlli di frontiera alle frontiere interne in questione; i resoconti di tali visite senza preavviso sono trasmessi al Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – punto v bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(v bis) È inserito il seguente paragrafo 5 bis:
	5 bis. La consultazione di cui al paragrafo 5 ha luogo almeno dieci giorni prima della data prevista per il ripristino del controllo di frontiera.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di ***un anno***	Procedura specifica per i casi in cui la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna duri più di ***sei mesi***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1522053548833&uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In ***casi*** eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo ***25***, paragrafo ***4, prima frase***, e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.	1. In ***circostanze*** eccezionali, qualora lo Stato membro si trovi a dover far fronte alla stessa grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna al di là del periodo di cui all'articolo ***27***, paragrafo ***1 bis***, e qualora, per affrontare tale minaccia, sul territorio interessato siano prese anche misure nazionali di corrispondente eccezionalità, il controllo di frontiera temporaneamente reintrodotto per rispondere alla minaccia può essere ulteriormente prorogato conformemente al presente articolo.

Or. en

Motivazione

Modifiche conseguenti per motivi di coerenza con modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al più tardi sei settimane prima della scadenza del periodo di cui	2. Al più tardi sei settimane prima della scadenza del periodo di cui

all'articolo ***25***, paragrafo ***4, prima frase***, lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene le informazioni richieste ***all'articolo*** 27, ***paragrafo*** 1***, lettere da a) a e)***. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.	all'articolo ***27***, paragrafo ***1 bis***, lo Stato membro notifica agli altri Stati membri e alla Commissione che chiede un'ulteriore proroga conformemente alla procedura specifica di cui al presente articolo. Tale notifica contiene ***tutte*** le informazioni richieste ***a norma dell'articolo*** 27, ***paragrafi*** 1 ***e 1 bis***. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 sono d'applicazione.

Or. en

Motivazione

Modifiche conseguenti per motivi di coerenza con modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione emette un parere.	3. La Commissione emette un parere ***sulla questione se la proroga proposta soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e sulla necessità e sulla proporzionalità della proroga proposta***.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 27 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Il Consiglio, ***tenendo debito*** conto del parere della Commissione, può raccomandare allo Stato membro ***di***	4. Il Consiglio, ***una volta tenuto*** conto del parere della Commissione, può***, come extrema ratio,*** raccomandare allo Stato

decidere di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata massima di sei mesi. ***Tale periodo può essere prorogato non più di tre volte, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.*** Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica ***almeno*** le informazioni di cui all'articolo 27, ***paragrafo*** 1***, lettere da a) a*** e***). Se del caso, definisce*** le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.	membro ***interessato*** di prorogare ulteriormente il controllo di frontiera alle ***sue*** frontiere interne per una durata massima di sei mesi. Nella sua raccomandazione, il Consiglio indica le informazioni di cui all'articolo 27, ***paragrafi*** 1 e ***1 bis, e stabilisce*** le condizioni della cooperazione fra gli Stati membri interessati.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 bis) All'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
4. ***Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 4,*** la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.	"4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi."

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Motivazione

Modifica conseguente per motivi di coerenza con modifiche proposte in altri articoli.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) È inserito l'articolo 28 bis:
	Articolo 28 bis
	Calcolo della durata del periodo di ripristino, o di relativa proroga, del controllo di frontiera per una minaccia prevedibile per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, quando la grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre i sei mesi e nei casi che richiedono un'azione immediata
	L'eventuale ripristino o l'eventuale proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne effettuati prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento] sono presi in considerazione ai fini del calcolo della durata dei periodi di cui agli articoli 27, 27 bis e 28.

Or. en

Motivazione

I controlli di frontiera alle frontiere interne vigenti e ininterrotti, che sono stati ripristinati da diversi Stati membri a partire dal settembre 2015 e che hanno superato la durata massima dei periodi autorizzati in base alle attuali disposizioni del codice frontiere Schengen, sono presi in considerazione ai fini del ricalcolo dei periodi e dovrebbero essere sospesi se le condizioni non sono più soddisfatte.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/399
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo in vigore	*Emendamento*
	(3 quater) All'articolo 29, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli ***25***, 27 e 28.	"5. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure che gli Stati membri possono adottare in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a norma degli articoli ***27***, 27 ***bis*** e 28. ***La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, o delle relative proroghe, a norma del presente articolo non può essere prorogata in virtù di, o in combinazione con, le misure adottate a norma degli articoli 27, 27 bis o 28."***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02016R0399-20170407)

Motivazione

Non dovrebbe continuare a esistere, nel presente regolamento, alcuna potenziale ambiguità riguardo al fatto che la procedura di cui all'articolo 29 si applica in circostanze molto specifiche, che sono chiaramente distinte dai motivi presi in considerazione negli articoli 27, 27 bis e 28. Pertanto, non dovrebbe essere possibile far valere gli articoli 27, 27 bis e 28 al fine di prorogare in modo arbitrario il ripristino del controllo di frontiera di cui all'articolo 29 una volta esperite tutte le possibilità previste da queste ultime disposizioni.

MOTIVAZIONE

Lo spazio Schengen è uno dei principali traguardi dell'integrazione europea: garantisce la libera circolazione non solo delle persone, ma anche di beni e servizi, e ha apportato notevoli vantaggi ai cittadini e all'economia europei. I cittadini europei possono spostarsi senza difficoltà in 26 paesi per motivi turistici, di lavoro o di studio, per instaurare legami culturali e sociali o per condividere idee. È grazie allo spazio Schengen che è stato possibile riunire un continente un tempo diviso e segnato dalla guerra: l'Europa.

Ciononostante, lo spazio di libera circolazione non è mai stato così fragile come lo è oggi a causa delle sfide che hanno interessato l'Unione negli ultimi anni, nessuna delle quali si è tuttavia rivelata insormontabile se affrontata da una grande famiglia di 28 paesi uniti. Malgrado la profonda mancanza di fiducia reciproca, di recente diversi Stati membri hanno purtroppo ripristinato i controlli alle frontiere interne, minando il futuro processo d'integrazione politica dell'Unione nonché le nostre economie.

La sospensione dello spazio Schengen e il ripristino dei controlli permanenti alle frontiere minaccerebbero gravemente le quattro libertà fondamentali e sortirebbero conseguenze economiche nefaste. Si stima che il costo associato alla sospensione dello spazio Schengen oscillerebbe, a seconda della regione, del settore e dei canali commerciali alternativi, tra i 5 e 18 miliardi di euro all'anno. Si tratta di una cifra che né i singoli Stati membri né l'Unione possono permettersi. Schengen deve essere assolutamente preservato!

I controlli temporanei alle frontiere reintrodotti nel settembre 2015 sono tuttora presenti, contrariamente a quanto auspicato dalla Commissione, che credeva che sarebbe stati in ultima analisi eliminati. Nel tentativo di trovare una soluzione a una situazione impossibile, il 27 settembre 2017 la Commissione ha proposto una modifica del codice frontiere Schengen per quanto concerne i controlli alle frontiere interne. La nuova regolamentazione consentirebbe agli Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere interne in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro, per un eventuale periodo massimo di cinque anni.

Poiché le norme vigenti consentono agli Stati membri di ripristinare i controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di soli due anni, appare evidente che la proposta della Commissione mira a legalizzare le pratiche attuate da alcuni Stati membri e che risultano ormai difformi rispetto alle attuali disposizioni del codice frontiere Schengen.

Sebbene i colegislatori dell'Unione abbiano convenuto sul fatto che "la migrazione e l'attraversamento delle frontiere esterne di un gran numero di cittadini di paesi terzi non dovrebbero in sé essere considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna", i controlli in essere sono stati principalmente giustificati sulla base del rischio di movimenti secondari a seguito dei movimenti transfrontalieri irregolari a partire dal 2015, il che è motivo di profonda preoccupazione.

Vi sono indubbiamente validi motivi per sostenere che la migrazione irregolare verso l'Unione – e le ripercussioni sulla zona Schengen senza controlli alle frontiere interne – è il risultato del fallimento di un sistema europeo comune di asilo per coloro che cercano protezione internazionale e della mancata riforma di tale sistema.

La prassi attuale di alcuni Stati membri che mantengono controlli alle frontiere interne, secondo il relatore, potrebbe pertanto essere sproporzionata, ingiustificata e inopportuna ed equivalere persino a un abuso.

Il relatore si rammarica inoltre del fatto che non sia stata effettuata alcuna valutazione d'impatto in relazione alle modifiche proposte. Nel quadro del pacchetto "Legiferare meglio", gli atti legislativi dovrebbero essere preceduti da una valutazione d'impatto e, considerate le difficoltà registrate nel mantenere le regole attuali, una siffatta valutazione sarebbe stata ben accolta.

Il relatore, pertanto, respinge fermamente i tentativi della Commissione di legalizzare l'attuale prassi illegale degli Stati membri per quanto riguarda i controlli alle frontiere interne. L'obiettivo principale di eventuali modifiche del codice frontiere Schengen concernenti il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe essere quello di rendere più chiaro il quadro giuridico. Tali modifiche dovrebbero garantire che il ricorso ai controlli alle frontiere interne risponda ad esigenze effettive, proporzionate e limitate nel tempo, garantendo comunque agli Stati membri la flessibilità di cui hanno bisogno per far fronte alle vere minacce. Le nuove norme non dovrebbero fornire incentivi all'introduzione di controlli alle frontiere interne senza una chiara e oggettiva necessità, né per periodi più lunghi del necessario.

Il relatore desidera chiarire e semplificare le norme applicabili al fine di garantire una maggiore trasparenza e rendere più evidenti gli eventuali abusi di tali norme. A tal riguardo, regole ben definite dovrebbero consentire alla Commissione di esercitare i suoi poteri di "custode dei trattati", in particolare quando si tratti di esaminare eventuali procedure d'infrazione contro gli Stati membri che non rispettano i propri obblighi.

Modifiche proposte

L'attuale struttura del capo II del codice frontiere Schengen non consente una lettura diretta delle norme applicabili. Il relatore propone di riesaminare l'assetto attuale onde assicurare coerenza, chiarezza e una migliore applicazione delle norme nella pratica.

Rispetto ad ora, la struttura degli articoli dovrebbe seguire una certa logica che preveda parti complete e separate con componenti logiche. Il contenuto effettivo dell'articolo 25 dovrebbe essere maggiormente in linea con il titolo "Quadro generale" e stabilire i principi orizzontali essenziali che disciplinano il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne per eventi prevedibili.

Il contenuto dell'articolo 26, che stabilisce criteri per la valutazione del ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, dovrebbe essere adeguatamente ampliato al fine di garantire che gli Stati membri siano tenuti a dimostrare che il ripristino del controllo di frontiera è in effetti una misura di ultima istanza.

Gli articoli che disciplinano le procedure per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera in caso di avvenimenti prevedibili dovrebbero conformarsi, stabilendo norme specifiche e misure di salvaguardia per l'introduzione iniziale dei controlli e le relative proroghe.

In tale spirito, l'articolo 27 dovrebbe prevedere una procedura di ripristino dei controlli di frontiera fino a due mesi, con la possibilità di una proroga fino a un massimo di quattro mesi.

L'articolo 27 bis dovrebbe stabilire la procedura e le garanzie supplementari per l'ulteriore proroga dei controlli di frontiera per un periodo massimo di sei mesi. Il relatore ritiene che il periodo massimo complessivo dei controlli di frontiera per eventi prevedibili ai sensi di entrambi gli articoli non dovrebbe superare un anno.

Secondo il relatore, la proroga dei termini per il ripristino dei controlli alle frontiere interne – quale proposta dalla Commissione – non incoraggerebbe gli Stati membri a limitare le misure previste a quanto strettamente necessario e proporzionato alla minaccia.

Inoltre, il relatore propone di introdurre una scala progressiva di obblighi con salvaguardie procedurali aggiuntive a ogni proroga dei controlli alle frontiere. I requisiti per la prima proroga al di là dei due mesi iniziali dovrebbero comprendere – analogamente a quanto proposto dalla Commissione – l'obbligo per gli Stati membri di fornire una dettagliata valutazione dei rischi e un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati dall'eventuale ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Per la successiva proroga dei controlli di frontiera oltre i sei mesi, nessuna proroga dovrebbe essere possibile senza una procedura formale in sede di Consiglio che "autorizzi" la proroga. È opinione del relatore che la proroga dei controlli alle frontiere interne potrebbe avere pesanti ripercussioni sul diritto alla libera circolazione sancito dai trattati, motivo per cui l'Unione europea ha un interesse prevalente ad essere coinvolta in qualsivoglia "limitazione" di tale diritto da parte dei singoli Stati membri. Inoltre, la Commissione dovrebbe disporre di controlli senza preavviso, al fine di verificare l'applicazione delle norme nella pratica, in particolare in caso di proroga dei controlli per periodi più lunghi.

Non dovrebbe permanere alcun equivoco nel regolamento in merito al fatto che la procedura di cui all'articolo 29 si applica in circostanze molto specifiche, che sono chiaramente distinte dai motivi presi in considerazione negli articoli 25, 27 e 28. Di conseguenza, non dovrebbe essere possibile invocare gli articoli 25, 27 e 28 per prorogare in modo arbitrario il ripristino dei controlli alle frontiere di cui all'articolo 29, una volta esaurite tutte le possibilità previste dalle ultime disposizioni citate.

A fini di trasparenza e responsabilità, il pubblico dovrebbe essere più consapevole di quanto non avvenga attualmente. Pur rispettando i requisiti di riservatezza legati all'ordine pubblico o alla sicurezza interna, occorre fornire maggiori opportunità di dibattito aperto, a livello nazionale o europeo, sulle conseguenze dei controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Queste considerazioni sono direttamente legate all'analisi del ruolo che il Parlamento europeo potrebbe svolgere nel processo.

Il relatore ritiene inoltre che sia fortemente auspicabile una migliore informazione e partecipazione del Parlamento europeo, in particolare assicurando che esso riceva tutti i documenti pertinenti per esercitare il controllo democratico sulle decisioni che hanno ripercussioni per lo spazio senza controlli alle frontiere interne. A tale riguardo, il Parlamento potrebbe altresì ricorrere ad audizioni e/o a un dialogo strutturato con le istituzioni dell'UE e con gli Stati membri interessati al fine di conseguire tale obiettivo.